

ALL. 11)

**Allianz S.p.A.**  
Divisione Allianz Ras

**Polizza fideiussoria  
Definitive - Enti pubblici**

**ATI FERCO SRL ED ALTRI**

**Polizza N. 052349754**  
Edizione Gennaio 2002

**Gerenza di MILANO**

VLE MONZA 2 - 20127 MILANO  
Telefono: 02-72162698  
Telefax: 02-72162141

## Nota informativa al Contraente

### Randi danni - New Auto

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, prebiamanti alla conclusione del contratto, contenute in materia di assicurazione, secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2009, n. 138).

La presente Nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la traduzione in altra lingua.

#### Informazioni relative alla Società

1

**Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)**

1. Impresa assicuratrice: Allianz S.p.A.

Sede legale:

1. Via V. Veneto, 1 - 20123 Milano (Italia)

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni:

1. Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2386.

#### Informazioni relative al Contratto

2

**Contenuto di assicurazione**

L'assicurazione e il contratto col quale l'assicurato, verso pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l'assicuratore, sotto i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'assicuratore di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Il premio, corrisposto in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contratto e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicurazione. Il premio, salvo il caso di contratti ad durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale.

**Legislazione applicabile al Contratto**

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

**Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto**

Al sensi dell'art. 2952 C.C. "I diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".

**Reclami in merito al Contratto**

Qualora le parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Allianz S.p.A.

Servizio Clienti - Primi Aidant

Corso Italia 21 - 20122 Milano (Italia)

Numero verde 800-686868

Fax 02 7218 9145

Indirizzo e-mail: info@allianz.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo inviato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quadrilatero, 21, 00187 ROMA

In relazione alle controversie inerenti la qualificazione del danno e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che rimane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarie, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi contrattuali, ove esistenti.

Nel caso in cui le parti scelgano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione. Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto organo di vigilanza tramite:

010760927220010016 52



**Allianz**

Copia da restituire *Restituisce*



**ASS FERCO LANCAR UNIVERSAL SERVICE**

**Appendice di variazione N. 076092722  
a Polizza N. 052349754**

**Agenzia Principale di MILANO AG. 16  
PRUSSO & PARTNERS INSURANCE S.R.L.**

VIA COSIMO D FANTE 4 - 20122 MILANO  
Telefono: 02-5821091  
Telefax: 02-58210950

**FERCO S.P.A.**  
Via Cosimo d'Amalfi 4  
20122 Milano



**Appendice di variazione N. 076092722 a Polizza N. 052349754**

**Contraente** ASS FERCO LANCAR UNIVERSAL SERVICE ND

Indirizzo : VLE REGINA MARGH 26

C.A.P. : 20122 Città : MILANO

Provincia : MI

Codice fiscale o Partita IVA : 07700870152

Attività del Contraente :

**Durata**    ■ Inizio dalle ore 24 del : 31/05/2015            ■ Termine alle ore 24 del : 31/05/2016  
             ■ Durata del contratto : anni 01 giorni 000        ■ Prima quietanza : 31/05/2016

**Premio**

	Imponibile	Imposte	TOTALE
Alla firma	2.520,00	315,00	2.835,00
Il premio totale corrisponde a Lire:			5.489.325 (*)
	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rate successive	2.520,00	315,00	2.835,00

(\*) I EUBO = 1936,27

Tutti gli importi sono espressi in Euro

*FERCO S.p.A.*  
Via Regina Margherita  
20122 Milano

076092722

Descrizione della variazione

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza emarginata, si provvede a ridurre l'importo garantito come da comunicazione dell'Ente garantito Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano Prot. n. 4496 del 10.04.2015 da:

Euro 1.890.000,00

a

Euro...472.500,00

Alla firma del presente atto si provvede ad incassare l'importo di Euro 2.835,00 compreso di imposta governativa valevole per il periodo 31.05.2015-31.05.2016.

Fermo ed invariato il resto.

  
FERCO S.r.l.  
Via ...  
20122 Milano

076092722

## Riparto di coassicurazione

### Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita in quote fra le Compagnie sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società, all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Società in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato/Contrahente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative ricevute e/o quietanze, nonché della liquidazione dei danni. Scaduto il premio, la Società potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### Riparto quote coassicuratrici

N. Ord.	Cod. cont.	Compagnia - Agenzia	Cod. Fiscale e Partita IVA	Quota %	Capitali o nomi e partecipate
1	001	ALLIANZ SPA		60,000	
2	253	SACE BT VALENTE ASS.NI SNC		40,000	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Il numero d'ordine identifica la Compagnia nei quadri sottostanti				100,000	

### Premio alla firma

N. Ord.	Premio netto	Accessori	Impossibile	Imposte	TOTALE	
1	1.345,75	0,00	166,25	1.512,00	189,00	1.701,00
2	897,17	0,00	110,83	1.008,00	126,00	1.134,00
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
	2.242,92	0	277,08	2.520,00	315,00	2.835,00

### Rate successive

N. Ord.	Premio netto	Accessori	Impossibile	Imposte	TOTALE	
1	1.345,75	0,00	166,25	1.512,00	189,00	1.701,00
2	897,17	0,00	110,83	1.008,00	126,00	1.134,00
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
	2.242,92	0	277,08	2.520,00	315,00	2.835,00

**FERCO S.r.l.**  
Via S. Felice Malgara 10  
20122 Milano

---

076092722

---

---

---

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

*A.K.A.*

076092722

**Dichiarazioni del  
Contraente**


Al sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni riportate nella presente appendice costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni stesse.

Il Contraente dichiara inoltre che il documento, composto da N.8 pagine, non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti contestualmente altri ad integrazione dello stesso.

La presente Appendice è parte integrante della polizza cui si riferisce.

~~ALLIANZ S.p.A.~~  
Agenzia Generale di Milano, 16  
Prusso & Partners Insurance S.r.l.  
I Legali rappresentanti

Il Contraente  
**FERCO S.r.l.**  
Viale Filippa Margherita, 26  
20122 Milano



Il documento è stato redatto dall'Agenzia: 0010016 MILANO AG, 16

Il 31/05/2015 in MILANO

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore

del  
**FERCO S.r.l.**  
Viale Filippa Margherita, 26  
20122 Milano  
L'Agente / Esattore

---

**Allianz S.p.A.**  
Allianz S.p.A. - Sede Legale L.go Ugo Inzeri 1 - 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 Fax +39 040 7781.311  
CP, P.IVA e Registro Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo  
Imprese di assicurazione s. l.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi  
assicurativi n 018 - Società controllata, tramite A.C.I.P. S.p.A., da Allianz SE - Monaco - Codice 01

---



+GARE

AG  
MA

*Autorità Nazionale Anticorruzione*

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 23/11/2015

Numero: 0158273

Ufficio: VIG - UNVS Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Al Rappresentante Legale  
dell'AZIENDA OSPEDALIERA DI  
MELEGNANO  
Pec: urp@pec.aoamelegnano.it

ALL. 12)

genere  
gare  
DA  
DA

Faldone 2015000004/2015 (da citare nelle comunicazioni)

**Oggetto: Comunicazione delle principali risultanze dell'indagine sull'uso di proroghe/rinnovi nei contratti di servizi nel settore sanitario.**

La scrivente Autorità nell'ambito della indagine sopra indicata, con nota 35138 del 25.05.2015 ha richiesto informazioni in merito alle motivazioni delle proroghe/rinnovi del contratto contraddistinto dal CIG 1145867F58.

L'analisi della documentazione acquisita, i cui dati sono stati elaborati con finalità di ricerca statistica e di compatibilità con l'assetto normativo, unitamente ai dati/documentazione delle altre amministrazioni coinvolte nell'indagine, ha evidenziato fenomeni generalizzati di uso distorto delle proroghe/rinnovi.

Le motivazioni e l'analisi di tali fenomeni - condotti su un campione di 39 stazioni-appaltanti - sono state esaminate dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 4.11.2015 che ha approvato le risultanze in esito all'indagine, descritte nei paragrafi successivi.

L'indagine ha adottato come metrica di analisi il tempo (mesi di proroga). Si sono ricostruiti i periodi di prosecuzione dei contratti e verificando quali di questi fossero da imputarsi ad opzioni previste nelle procedure di selezione degli affidatari o a vere e proprie proroghe.

Questa attività ha permesso di evidenziare che i 78 contratti con proroghe oggetto dell'analisi avevano una durata media di 36 mesi (da 9 a 72 mesi) e solo 35 di essi prevedevano opzioni (mediamente di ca 30 mesi (da 9 a 48 mesi) pari all'85% della durata media dei contratti originali.

La misurazione delle proroghe dei contratti oggetto di analisi ha evidenziato una sommatoria complessiva di 5694 mesi di proroghe che rappresentano ben il 203% delle semplici durate originarie (2804 mesi) ed il 149% delle durate originarie incrementate dalle opzioni previste (3827 mesi).

Sul già sorprendente dato medio di 73 mesi di proroghe "tecniche", pari a poco più di 6 anni, spiccano i casi limite; in ben 18 casi è stata superata la percentuale del 300% (da un contratto di durata di 36 mesi prorogato per altri 112 mesi, pari al 311%, al caso estremo di un contratto di 12 mesi prorogato per ben 158 mesi pari a più di 13 volte la durata originaria).

Le proroghe rilevate sono state classificate in gruppi di motivazioni - nella pur ampia eterogeneità delle affermazioni rinvenibili nella documentazione acquisita (relazioni ed atti) - così descritti:

- 1) proroghe concesse in regime giuridico previgente alla entrata in vigore del Codice dei contratti o più propriamente del divieto esplicito di rinnovo dei contratti di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge n. 62/2005;
- 2) proroghe tecniche determinate dai seguenti fattori:
  - a) redazione degli atti di gara e svolgimento della gara;

motivazioni inerenti la durata della redazione degli atti di gara e la loro modificazione per eventi interni all'ente, mutamento delle esigenze, dei luoghi, dei quantitativi (es. modifiche delle superfici o degli utenti a causa del mutare degli immobili in dotazione della stazione appaltante per accorpamenti e smembramenti determinati da riorganizzazioni dell'ente);

- b) ritardi nell'aggiudicazione definitiva derivanti da contenzioso:  
proroghe tecniche motivate dai ritardi nell'aggiudicazione determinate da azioni esterne o da atti di autotutela (quali ad esempio, atti di annullamento o differimento dei termini a seguito di azioni dei partecipanti);
- c) modifiche della redazione degli atti di gara per nuova normativa nazionale;  
motivazioni che sono state riferite direttamente a normativa nazionale che rendesse obbligatoria la modifica degli atti di gara (ad esempio: prezzi di riferimento, indicazione della quota di costi relativi al personale);
- d) modifiche della redazione degli atti di gara per nuova normativa regionale;  
motivazioni che attribuiscono la proroga a processi di riorganizzazione determinati da normativa regionale di carattere generale che contenevano prescrizioni tali da rendere più stringente l'obbligo di modifica degli atti di gara;
- e) proroghe per la mancata conclusione di gare centralizzate;  
motivazioni che hanno evidenziato come, a fronte del divieto di bandire nuove gare e di avvalersi di gare indette da centrali, tali ultime gare non fossero state completate.

Il risultato di questa ripartizione è illustrato nella tabella seguente che evidenzia come la assoluta maggioranza (70% ca) delle proroghe è imputabile alla difficoltà delle stazioni appaltanti di predisporre gli atti di gara e a svolgere le gare garantendo il corretto avvicendamento degli affidatari.

La seconda motivazione comprende i casi relativi a mutamenti del quadro normativo sia nazionale (1% ca) che regionale (8% ca).

Significativa, anche in relazione alla specificità, è invece la percentuale dell'8% dei casi di proroga tecnica imputabili ad una sorta di cortocircuito determinato dalla regolazione regionale che impedisce nuove gare agli enti, ma al contempo le centrali di acquisto avviano e completano con forti ritardi le gare di loro competenza.

Da ultimo si rileva come sia minimo (1% ca) l'effetto delle vicende giudiziarie sulla origine delle proroghe tecniche.

Motivi della proroga tecnica	Numero mesi di proroga complessivi	Percentuale del totale
Normativa pre-codice/L. 62/2005	318	6%
Redazione atti e svolgimento della gara	3909	69%
Contenzioso giudiziario	74	1%
Nuova normativa nazionale	72	1%
Nuova normativa regionale	871	15%
Mancanza di gare centralizzate	450	8%
<b>TOTALE</b>	<b>5694</b>	<b>100%</b>

#### Fenomeni emergenti dall'indagine. La posizione dell'Autorità.

L'analisi dei dati riportati e la lettura degli atti autorizzativi delle proroghe, ha consentito di individuare un utilizzo distorto delle proroghe tecniche così come previste dalla elaborazione giurisprudenziale e dall'Autorità.

Sull'istituto della proroga e del rinnovo, l'Autorità è intervenuta in numerosi casi. Con la deliberazione n. 34/2011, ha chiarito che la proroga - oggetto di numerose pronunce da parte della giustizia amministrativa - è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del d.lgs. 163/2006 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008).

Quanto al rinnovo, è stato chiarito che a seguito dell'intervento abrogativo dell'art. 23 della legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004), nei confronti della legge n. 537/1993, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, stabilito dalla citata legge del 2005, una valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici.

Tuttavia, l'Autorità ha rilevato residui margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio a base dell'evidenza pubblica.

In particolare, l'art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripropone indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. parere n. 242/2008; deliberazione n. 183/2007 ex Avcp). E, soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 e degli altri istituti e adempimenti che la legge relaziona all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia - ex plurimis - alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013.

#### - Proroga tecnica come ammortizzatore pluriennale di inefficienze

La corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e delle attività di gara, volte ad assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari, non traspare in alcun modo dalle relazioni analizzate. Per quanto l'art. 271, comma 1 del Regolamento n. 207/2010 stabilisca la facoltà della programmazione dell'acquisto di beni e servizi, il sistematico mancato utilizzo dello strumento della programmazione non ha fissato alcun vincolo nella definizione di termini, seppur semplicemente programmatici, di avvio delle procedure di selezione del nuovo affidatario.

Nel campione analizzato non è raro il caso di concessione di proroghe tecniche in cui la procedura per l'affidamento del servizio non ha avuto alcun inizio. La redazione degli atti di gara appare infatti, nelle relazioni e motivazioni analizzate, preceduta da complesse attività volte a definire gli esatti contenuti delle prestazioni oggetto della gara. Alla definizione di tali contenuti partecipano in molti dei casi esaminati una pluralità di soggetti e di uffici con procedure e tempistiche che, pur nella loro eterogeneità, possono descriversi come "deresponsabilizzati" rispetto all'esigenza di una definizione entro tempi determinati.

Nelle esperienze descritte da molte amministrazioni la scelta di metodi e tecnologie per lo svolgimento dei servizi prende le mosse da un necessario ma spesso defaticante coinvolgimento dei destinatari intermedi dei servizi. La annosa definizione dei contenuti è poi non di rado rimessa in discussione dal mutare delle esigenze nei tempi successivi alla precedente definizione, tanto più frequentemente quanto maggiori sono i tempi di perfezionamento degli atti di gara.

Nella fase dell'evidenza pubblica, a partire dalla pubblicazione degli atti di gara (capitolati, disciplinare, ecc.), la dilatazione dei tempi è legata spesso alla incompletezza e scarsa qualità della definizione delle prestazioni che, a seguito di richieste di chiarimento da parte dei concorrenti, determinano lo spostamento dei termini delle offerte a seguito di precisazioni o variazioni dei contenuti degli atti stessi.

Infine, per limitare l'analisi ai fenomeni più diffusi, anche la fase della valutazione delle offerte risulta fortemente espansa, non agevolata da capitolati e criteri di selezione ben determinati, nonché per la composizione e qualificazione delle commissioni di gara che in non pochi casi determinano la sostituzione dei componenti e calendarizzazioni molto lunghe.

La proroga tecnica - nel quadro prima descritto - non è più una sorta di strumento di "transizione" per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma diventa ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario.

#### - **Impatto dei processi di riorganizzazione**

Nella descrizione corale ricavabile dalle relazioni e atti esaminati è costante la descrizione di una attività di continuo rimescolamento dei modelli organizzativi degli enti appaltanti. Dalle relazioni si desume come, nel decennio precedente, la ricerca di efficienza degli enti del servizio sanitario, resa ancora più acuta dal diminuire delle risorse disponibili, si sta attuando con un caotico susseguirsi di iniziative che alternano modelli organizzativi differenziati. Accorpamenti territoriali cui seguono riscorpamenti con criteri diversi, quali ad esempio quelli funzionali, visioni o modelli piramidali che vengono sostituiti da modelli a matrice, per limitarsi alle più diffuse situazioni, fanno sì che gare predisposte se non avviate, subiscano ritardi o riedizioni, previamente annullate/revocate, per l'esigenza di ridefinire l'oggetto o le quantità, o ancora dilatazione dei tempi per permettere il riallineamento di differenti contratti in corso così da consentire gare con oggetto più ampio. Le scelte degli enti appaltanti sono difficilmente censurabili ove le motivazioni addotte fondino le ragioni sulla maggiore efficienza ed economicità. Tuttavia, il risultato finale è che la proroga tecnica è utilizzata - come detto - quale ammortizzatore delle scelte riorganizzative e di altri fattori.

#### - **Forme di acquisto centralizzate/associate**

La chiara indicazione del legislatore, sia nazionale che della stragrande maggioranza delle regioni, di obbligare gli enti del servizio sanitario a forme di acquisto sempre più unificate ove non attuata attraverso una specifica programmazione, ha di fatto determinato, nelle situazioni monitorate, effetti distortivi.

La normativa inoltre spesso contiene divieti assoluti per le stazioni appaltanti di procedere in autonomia a nuove procedure. Al contempo l'organo deputato alla gara centralizzata spesso le avvia con ritardo, dovuto principalmente alla esigenza di programmare le gare stesse - con cadenza pluriennale - sulle diverse tipologie di beni o in altri casi per la difficoltà di uniformare le esigenze di strutture spesso molto diversificate. La necessità di garantire i servizi obbliga le amministrazioni in questa condizione a prorogare i contratti in essere, più volte.

#### **Conclusioni**

Quanto sopra evidenziato sull'uso improprio delle proroghe può assumere profili di illegittimità e di danno erariale dove le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato.

Essendosi evidenziati nella documentazione inviata da codesta amministrazione, alcuni dei fenomeni prima descritti, si invita l'amministrazione in indirizzo ad inviare i seguenti atti/documenti:

- una relazione che illustri gli strumenti per evitare il ripetersi dell'uso improprio delle proroghe;
- un elenco aggiornato in formato elettronico (foglio Excel o equivalente) che indichi tutti i contratti di servizi e forniture in regime di proroga alla data odierna. L'elenco dovrà riportare per ciascun contratto almeno le seguenti informazioni: CIG, oggetto, data di aggiudicazione definitiva, data di sottoscrizione del contratto e di inizio dell'attività, data di termine, importo previsto e importi complessivi liquidati, e per ogni rinnovo data dell'atto autorizzativo, motivazione del rinnovo/proroga, importo previsto e somma degli importi liquidati, nonché CIG del nuovo iter per l'individuazione del nuovo operatore, avviato o da avviare e stato dell'iter stesso. I dati e le informazioni così comunicati dovranno trovare preciso riscontro con quanto comunicato dai RUP dei singoli contratti alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 11, del D. Lgs. n. 163/2006, si indica per il riscontro alle richieste sopra specificate il termine di **30 giorni** dalla data di ricevimento della presente, quale attestata dalla ricevuta di consegna della posta certificata o dall'avviso di ricezione della posta raccomandata.

Si ricorda che l'inosservanza del suddetto termine comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio, nonché il deferimento al Consiglio dell'Autorità per le decisioni relative all'acquisizione diretta degli elementi richiesti.

Tutti i documenti potranno essere inviati, preferibilmente, alla casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): [protocollo@pec-anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec-anticorruzione.it) o presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, Palazzo Sciarra, Via Marco Minghetti, n. 10, 00187 Roma.

Infine, si avrà cura di citare espressamente il numero del fascicolo (Faldone: 2015000004).

Giuseppe Falga



**Barbara Cassinaia**

---

**Da:** protocollo@pec.anticorruzione.it  
**Inviato:** lunedì 23 novembre 2015 13:32  
**A:** urp@pec.aomelegnano.it  
**Oggetto:** Faldone 2015000004/2015 - Comunicazione delle principali risultanze dell'indagine sull'uso di proroghe/ rinnovi nei contratti di servizi nel settore sanitario, [segnatura.xml](#); Faldone004AziendaOspeddiMelegnano.pdf  
**Allegati:**

Autorità Nazionale Anticorruzione - VIG - UVSF Ufficio Vigilanza Servizi e forniture -  
Prot. Uscita N.0158273 del 23/11/2015



Azienda Ospedaliera  
Ospedale di Circolo  
di Melegnano

ALL. B)

U.O. Controllo di Gestione  
MG/ea Prot. n. 87

Vizzolo Predabissi, 22 dicembre 2015

Autorità Nazionale Anticorruzione  
Vigilanza Contratti Pubblici  
Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Inoltrata via pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

**Oggetto: Comunicazione delle principali risultanze dell'indagine sull'uso di proroghe/rinnovi nei contratti di servizi nel settore sanitario. Faldone 2015000004/2015**

In risposta alla vostra nota del 23/11/2015 prot. 0158273 da noi ricevuta in data 26.11.2015, con la presente si riscontra allegando:

- elenchi aggiornati in formato elettronico
- relazione richiesta.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Paolo Grazzoli)

Responsabile del Procedimento: Dott. Massimo Gerosa

Sistema Sanitario  Regione Lombardia



Azienda Ospedaliera  
Ospedale di Circolo  
di Melegnano

U.O. Controllo di Gestione  
MG/ea Prot. n. 87

Vizzolo Predabissi, 22 dicembre 2015

Autorità Nazionale Anticorruzione  
Vigilanza Contratti Pubblici  
Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Inoltrata via pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

**Oggetto: Comunicazione delle principali risultanze dell'indagine sull'uso di proroghe/rinnovi nei contratti di servizi nel settore sanitario. Faldone 2015000004/2015**

In risposta alla vostra nota del 23/11/2015 prot. 0158273 da noi ricevuta in data 26.11.2015, con la presente si riscontra allegando:

- elenchi aggiornati in formato elettronico
- relazione richiesta.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Paolo Grazioli)

Responsabile del Procedimento: Dott. Massimo Gerosa

sistema sanitario  Regione Lombardia

## RINNOVI – PROROGHE CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

La presente relazione per rappresentare stato di fatto come richiesto (in allegato le tabelle di dettaglio) e gli strumenti utilizzati per fronteggiare il fenomeno.

### STATO DI FATTO

Di seguito si rappresenta la situazione attuale per quanto riguarda le situazioni di cui alla nota, distinte per settore (estratto corrispondente ai files allegati):

#### SETTORE APPROVVIGIONAMENTI

CC	Descrizione procedura d'appalto	Data di aggiudicazione definitiva	Data di sottoscrizione del contratto	Data di inizio attività e di termine	Importo presunto di aggiudicazione (iva inclusa)	Importo presunto globale (iva esclusa)	Importo somma liquidata dal numero attuale	Data dell'atto autorizzativo della proroga	Periodo di proroga del contratto	Motivo della proroga	Valore contratto nel contratto prorogato	Importo complessivo liquidato	CC HANCO (TEB - MODUS PROCEDURA)
111081795	servizio di manutenzione per i depositi dipendenti	delibera n. 31 del 21/01/2004 (4.904)	31/01/2004	11/01/2004 11/01/2008	14.128.118,00	11.812.968	14.216.811,25 (iva compresa del 24 al 10%)	01/2013/029 del 08/01/13 02/2014/04 del 22/02/14 04/2015/01 del 11/03/15 05/2015/01 del 02/03/15	31/01/2015 - 31/01/2015	Proroga a richiesta del concessionario	20.820 € + 250.000,00 + 2.000 € + 2.000,00 + 2.000 € + 2.000,00 + 2.000 € + 2.000,00	26.244.793,5	1402110700
02270110	servizio di manutenzione per edifici	delibera n. 193 del 21/01/2004	01/01/2004	01/01/2004 01/01/2015	1.748.494,00	11/01/2015	1.824.821,50	delibera n. 594 del 27/11/2015	01/01/2015 - 31/01/2015	Chiusura contratto con proroga del 01/04/2015	143.458,44	26.683,40	
01204144	servizio di manutenzione alla palazzina economica di pertinenza del T. 24 di Montegano	13/04/2004	01/01/2004	01/01/2004 01/01/2015	141.283,00	21/01/2015	141.110,00	delibera n. 49 del 01/01/2015	31/01/2015 - 31/01/2015	prorogazione del 24/02/15	18.312,00	43.351,20	1404031300
176204140	servizio domestico albergo	19/01/2004	28/01/2004	01/01/2004 31/01/2015	3.106.216,10	03/01/2015	2.346.793,00	delibera di proroga numero n. 405 del 21/08/2015 e n. 415 del 03/09/2015	31/01/2015 - 31/01/2015	proroga del contratto di pulizia con rinnovo del contratto di pulizia del	1.812.340,00	791.303,20	10281740000 1028204000

#### SETTORE UFFICIO TECNICO PATRIMONIALE

CC	oggetto	data di aggiudicazione definitiva	data sottoscrizione contratto	inizio attività	termine attività	importo presunto complessivo lavori di cui ivi IVA compresa	importo complessivo liquidato IVA compresa	data dell'atto autorizzativo rinnovo	motivo rinnovo/proroga	importo prorogato IVA compresa	senza importi liquidati
170202010	servizio annuale di manutenzione ordinaria e correttiva su chiamata del personale di blocco di diverse funzioni di supporto per i Presidi Ospedalieri dell'Assemblea Ospedaliera di Montegano	18-01-14	07-04-14	03/11/2014	01/11/2015	€ 40.321,64	€ 21.042,35	06/11/2015	Proroga tecnica (valigetta) gas	€ 8.264,80	€ -
52001047	servizio di manutenzione programmata anticorrosiva di pronto intervento su guasti, di manutenzione correttiva verificata periodica su livello 1) del DPR 302/99 di tutti gli impianti elevatori e macchinari installati nei presidi ospedalieri e servizi del Presidio Ospedaliero di Montegano	16/09/2014	15/10/2014	12/01/2014	12/09/2015	€ 281.501,27	€ 174.310,00	11/08/2015	proroga tecnica (valigetta) gas	€ 88.128,00	€ -
520017049	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici di proprietà dell'Assemblea Ospedaliera di Montegano	10/09/2014	05/10/2014	05/01/2014	04/11/2015	€ 883.558,36	€ 749.667,15	11/08/2015	Proroga tecnica (valigetta) gas	€ 183.830,00	€ -

## STRUMENTI

In relazione agli strumenti che questa AO ha adottato per evitare il ripetersi dell'uso improprio delle proroghe, di seguito si rappresentano alcuni elementi:

- STRUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI
- STRUMENTI DI AGGREGAZIONE
- STRUMENTI DI MONITORAGGIO

### STRUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Lo strumento principale è rappresentato dal **breve affidamento –ponte**, motivato dalla necessità di non interrompere il pubblico servizio.

E' tuttavia da precisare che non sempre tale tipologia di gare è confacente al soddisfacimento dei fabbisogni, soprattutto quando si tratta di appalti particolarmente complessi che comportano un notevole dispendio di attività nel cambio di gestore.

La ristorazione ne è l'esempio classico. Infatti ad un appalto di questo tipo sono correlati aspetti particolarmente delicati e complessi, quali lavori di ristrutturazione/adequamento impiantistico delle mense, e, in generale, investimenti, nonché attività di assorbimento del personale assunto dall'operatore uscente, che un concorrente non affronta per un affidamento di pochi mesi.

Il rischio, dunque, è quello di gara deserta, con conseguente necessità di garantirsi, tramite proroga, la continuità del servizio, nelle more di un'altra procedura.

La gara ponte, dunque, è più consona ad appalti semplici, per lo più di beni o, al limite, di servizi non particolarmente complessi in cui –peraltro – non vi sia una forte presenza di manodopera.

L'altro strumento utilizzato per evitare l'uso improprio delle proroghe è l'**affidamento ex art. 57 del Codice**, con la precisazione che, a quanto consta, anche tale tipologia di affidamento è all'attenzione dell'ANAC.

Non a caso, infatti, sono state pubblicate le linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, con invio dei contributi entro il 30 novembre 2015.

La conseguenza è che anche tale tipologia di affidamento non sia vista come di semplice utilizzo.

Infine, l'ulteriore strumento utilizzato è quello del **rinnovi contrattuale** previsto già nel capitolato di gara, con indicazione espressa nel bando e calcolo nella base d'asta.

**Si ritiene che tuttavia il modo migliore per fronteggiare e scongiurare il verificarsi i fenomeni di rinnovo/proroga sia di migliorare comunque la programmazione complessiva (interna e regionale), sia utilizzando gli STRUMENTI DI AGGREGAZIONE, sia UTILIZZANDO STRUMENTI DI MONITORAGGIO.**

## STRUMENTI DI AGGREGAZIONE

In tal senso si muovono gli strumenti istituzionali forniti ai vari livelli:

- nazionale (CONSIP),
- regionale (ARCA);
- intraregionale (CONSORZI).

L'azienda non solo aderisce in modo pieno a tali logiche, ma anche utilizza in modo pieno tutti gli strumenti accessibili a disposizione, come peraltro risulta dalle statistiche di Regione Lombardia

CONSORZIO		Totale PRE- CHIUSURA III CET 2015	Acquisti attraverso CONSIP	Acquisti attraverso A.R.C.A.	Acquisti gare aggregate cons./un.	Servizi in Concessione	Acquisti autonomi	
INTERAZIENDALE MILANO E PROVINCIA - VALORI MEDI		100%	4%	13%	23%	9%	55%	
DETTAGLIO ENTI APPARTENENTI AL CONSORZIO		ENTE	Totale PRE- CHIUSURA III CET 2015	Acquisti attraverso CONSIP	Acquisti attraverso A.R.C.A.	Acquisti gare aggregate cons./un.	Servizi in Concessione	Acquisti autonomi
INTERAZIENDALE MILANO E	975/A.O. MELEGNANO		100%	3%	11%	64%	0%	21%

### GARE AGGREGATE CONSORTILI

In particolare le procedure di gara aggregate da qualche anno rappresentano un importante strumento integrativo a Consip e Arca, in quanto consentono di migliorare la programmazione degli acquisti a livello dei consorzi interaziendali che si sostituiscono.

Tale strumento sconta tuttavia talvolta tempi di aggiudicazione allungati, a causa di:

- procedure non sempre agili
- rischi di contenzioso legale (proprio come la ristorazione), anche a causa di rilevanti volumi economici in gioco,

## STRUMENTI DI MONITORAGGIO

In aggiunta e a supporto degli strumenti aggregati di gestione, stanno anche gli strumenti di monitoraggio a vari livelli, cui l'azienda aderisce (e ottempera) e che ha a sua volta sviluppato in proprio:

- A) STRUMENTI nazionali/regionali :
  - a. osservatori nazionali
  - b. osservatorio regionale acquisti/servizi ecc ecc)
- B) STRUMENTI aziendali:
- C) schede monitoraggio periodico contratti (procedura esistente su alcune fattispecie rilevanti, in estensione progressiva a tutte le fattispecie contrattuali)
- D) elenco (informatizzato) contratti in corso

Si ritiene che tali strumenti potranno portare grande contributo alla gestione delle prestazioni di servizi, in particolare:

- con le schede di monitoraggio periodico si dovrebbe poter controllare in modo più sistematico, trasversale e trasparente le attività di esecuzione della prestazione, ottenendo così:
  - coinvolgimento più diretto e diffuso dei vari soggetti coinvolti (DEC, RUP, UTILIZZATORI, GESTORI DI SERVIZI ecc) nel controllo della fornitura
  - possibilità di formalizzare VALUTAZIONI PERIODICHE FORMALI SUL LIVELLO DI SERVIZIO
  - possibilità di evidenziare e riportare nella scheda eventuali richieste di prestazioni aggiuntive o 'straordinarie' o 'urgenti' da parte degli utilizzatori
- sia nelle schede che nell'elenco informatizzato dei contratti attivi sarà evidenziata la scadenza del contratto, in modo da consentire di emettere per tempo i necessari 'alert' e migliorare l'interazione tra i vari soggetti per provvedere a quanto necessario (nuova gara ecc)



Azienda Ospedaliera  
Ospedale di Circolo  
di Melegnano

ALL. 14)

U.O. APPROVVIGIONAMENTI

Prot. n. 8571 PM/db

Vizzolo Predabissi, 18 LUG. 2013

Spett.le  
AZIENDA OSPEDALIERA  
FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO  
Corso di Porta Nuova, 23  
20121 Milano

Oggetto: Adesione procedura di gara in forma aggregata per l'affidamento del servizio di ristorazione per le esigenze dei PP.OO. dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Melegnano";

Vista la DGR n. IX/4334 del 26/10/2012 della regione Lombardia ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" ed in particolare l'allegato 3, che dispone che le Aziende Sanitarie, per gli acquisti non contemplati nei contratti / convenzioni stipulate da CONSIP c/o la Centrale Regionale Acquisti, debbano procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata;

Ravvisata la necessità per l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Melegnano" di procedere a gara per l'affidamento del servizio di ristorazione;

Preso atto della disponibilità dell'Azienda Ospedaliera in indirizzo di voler procedere, in qualità di capofila, all'esperimento di una procedura di gara aggregata per l'affidamento del servizio di ristorazione;

Con la presente, in attuazione di quanto sopra, si ritiene di:

- 1) delegare il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Fatebenefratelli e Oftalmico" di Milano a svolgere tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente con il quale stipulare il contratto per l'affidamento del Servizio di Ristorazione occorrente ai PP.OO. dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Melegnano";
- 2) conferire pertanto mandato al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Fatebenefratelli e Oftalmico" di Milano per l'espletamento di quanto indicato al punto 1).

Si prende atto che l'esito della procedura "de quo" svolta in modo aggregato origina un rapporto contrattuale distinto e diretto tra l'impresa aggiudicataria e questa Azienda.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Paolo Moroni)

Pratica trattata da: Dott.ssa Dorotea Basani - tel 02/98052252 - fax 02/98052599

Mod.GAMMA LOTTO N.2

**GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OCCORRENTE ALLE AZIENDE OSPEDALIERE "FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO" DI MILANO (CAPO FILA) E "OSPEDALE CIRCOLO" DI MELEGNANO.**

Il sottoscritto PEDASO LUCA, nato a Milano il 13/01/1971 e domiciliato per la carica c/o la società DUSSMANN SERVICE S.r.l. Via Papa Giovanni XXIII, 4 - 24042 CAPRIATE S. GERVASIO (BG), in qualità di Procuratore Institore come da procura Notaio Giuseppe Artesi in Bergamo Rep. N.13526 Racc.7231 del 16/12/2013, della Società DUSSMANN SERVICE S.r.l., con Sede Legale in 20124 MILANO - Via S. Gregorio, 55 - Capitale Sociale € 6.000.000,00.-, Cod. Fisc., P. IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano al n. 00124140211, iscritta al REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1578681 dal 03.03.2010 (già iscritta al Registro imprese di Bolzano REA n. 67101 dal 21/08/1969 già iscritta al Registro imprese di Trento REA 181017 dal 15/05/2003); ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:

importo settennale offerto con cifre espresse fino al terzo numero decimale, in relazione al Lotto n.2

in cifre (X,yzw)	in lettere (Xinlettere /yzw)
(€ 27.435.853,225)	(Euro-Ventisette milioni quattrocentotrentacinquemila ottocentocinquantaquattro/ducentoventicinque)

Si dichiara:

- di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influenza sull'esecuzione del contratto e di aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni stabilite nella documentazione di gara e di aver ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l'espletamento della fornitura stessa.
- che la cifra sopra esposta è comprensiva:
  - degli oneri settennali per rischi da interferenza pari a € 13.450,000;
  - degli oneri settennali per la sicurezza, propri dell'azienda, relativi al servizio pari a € 155.750,000;
  - degli oneri settennali per la sicurezza, propri dell'azienda, relativi alle attività di ristrutturazione pari ad € 25.269,150.
- che la presente offerta è valida per un periodo di tempo pari a 180 giorni (sei mesi) a partire dalla data di scadenza prevista per la presentazione della stessa (art 11.14 del Disciplinare di Gara).


In allegato quanto richiesto nel Capitolato Tecnico (art 7 ultimo capoverso e art 8 - 4° capoverso):

- Quadro riepilogativo dei costi di ristrutturazione/impiantistica - apparecchiature e attrezzature
- Computo metrico estimativo dei "Lavori di ristrutturazione/impiantistica"
- "Elenco delle attrezzature offerte con prezzi di riferimento"



28 MAR 2014

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
DUSSMANN SERVICE S.R.L.  
Il Procuratore Institore  
(Luca Pedaso)



QUANTIFICAZIONE PER LA LOTTA 2 - S.O. DIR. 1/16 DI MELIGNANO

DESCRIZIONE DI RISTO PASTICCERIA	PREZZO DI RIFERIMENTO	PREZZO OFFERTO	IL NUMERO PASTI	Totale annuo IVA ESCLUSA
Costo materie prime	€ 3.000	€ 3.000	700.000	€ 105.000,000
Mano d'opera	€ 3.000	€ 3.000	700.000	€ 105.000,000
Costo energia	€ 6.000	€ 5.000	700.000	€ 105.000,000
Costo acqua	€ 5.000	€ 5.000	700.000	€ 105.000,000
Costo gasolio	€ 5.000	€ 5.000	700.000	€ 105.000,000
Costo affitti	€ 1.000	€ 1.000	700.000	€ 105.000,000
Costo trasporti	€ 5.000	€ 5.000	700.000	€ 105.000,000
Costo assicurazioni	€ 5.000	€ 5.000	700.000	€ 105.000,000
Costo manutenzione	€ 5.000	€ 5.000	700.000	€ 105.000,000
Costo imprevisti	€ 5.000	€ 5.000	700.000	€ 105.000,000
<b>TOTALE COMPLESSIVO PASTI (ANNUO)</b>				<b>€ 1.050.000,000</b>

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Costo materie prime	€ 3.000	€ 3.000,000
Mano d'opera	€ 3.000	€ 3.000,000
Costo energia	€ 6.000	€ 6.000,000
Costo acqua	€ 5.000	€ 5.000,000
Costo gasolio	€ 5.000	€ 5.000,000
Costo affitti	€ 1.000	€ 1.000,000
Costo trasporti	€ 5.000	€ 5.000,000
Costo assicurazioni	€ 5.000	€ 5.000,000
Costo manutenzione	€ 5.000	€ 5.000,000
Costo imprevisti	€ 5.000	€ 5.000,000
<b>TOTALE ANNUO COMPLESSIVO PASTI (ANNUO)</b>		<b>€ 5.010.000,000</b>

DESCRIZIONE	TOTALE
Costo materie prime	€ 3.000,000
Mano d'opera	€ 3.000,000
Costo energia	€ 6.000,000
Costo acqua	€ 5.000,000
Costo gasolio	€ 5.000,000
Costo affitti	€ 1.000,000
Costo trasporti	€ 5.000,000
Costo assicurazioni	€ 5.000,000
Costo manutenzione	€ 5.000,000
Costo imprevisti	€ 5.000,000
<b>TOTALE ANNUO COMPLESSIVO PASTI (ANNUO)</b>	<b>€ 5.010.000,000</b>

Il presente documento è valido per la Lotta 2 - S.O. DIR. 1/16 DI MELIGNANO e non può essere utilizzato per altre lotte o per altri servizi.

Il presente documento è valido per la Lotta 2 - S.O. DIR. 1/16 DI MELIGNANO e non può essere utilizzato per altre lotte o per altri servizi.

Il presente documento è valido per la Lotta 2 - S.O. DIR. 1/16 DI MELIGNANO e non può essere utilizzato per altre lotte o per altri servizi.

IL RESPONSABILE DELLA  
SISTEMA SERVICE S.p.A.  
di Melignano (AR) (AR 52010)



26/10/2014

OSPEDALE CIRCOLO DI MELEGNANO LOTTO 2 CIG. 5527253178

QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/IMPIANTISTICA,  
APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE

**A) P.O. MELZO**

Lavori edili	€	114.589,07
Impianti meccanici	€	69.129,00
Impianti elettrici	€	94.799,55
<b>A) Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>278.517,62</b>
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.926,33

**Spese Tecniche:**

Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi	€	47.348,00
<b>A1) Totale spese tecniche</b>	<b>€</b>	<b>47.348,00</b>

Attrezzature e carrelli posti

<b>A2) Totale Attrezzature</b>	<b>€</b>	<b>249.587,11</b>
<b>A+A1+A2 TOTALE P.O. MELZO</b>	<b>€</b>	<b>575.452,73</b>

**B) P.O. VAPRIO D'ADDA**

Lavori edili ed impiantistici	€	30.618,50
<b>B) Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>30.618,50</b>
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.330,93

**Spese Tecniche:**

Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi	€	5.205,15
<b>B1) Totale spese tecniche</b>	<b>€</b>	<b>5.205,15</b>

Attrezzature e carrelli posti

<b>B2) Totale Attrezzature</b>	<b>€</b>	<b>52.722,00</b>
<b>B+B1+B2 TOTALE P.O. VAPRIO D'ADDA</b>	<b>€</b>	<b>88.545,65</b>

**C) P.O. CASSANO D'ADDA**

Lavori edili ed impiantistici	€	34.888,90
<b>C) Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>34.888,90</b>
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.744,45

**Spese Tecniche:**

Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi	€	5.931,11
<b>C1) Totale spese tecniche</b>	<b>€</b>	<b>5.931,11</b>


**DUSMANN SERVICE SRL**  
 PROGETTATORE INGENGERE  
 (C.F. 01591040305)

Attrezzature e carrelli pasti			
	C2) Totale Attrezzature	€	49.684,80
	C+C1+C2 TOTALE P.O. CASSANO D'ADDA	€	90.504,81

**D) P.O. GORGONZOLA**

Lavori edili ed impiantistici		€	23.225,48
	D) Totale Lavori	€	23.225,48
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.151,27

**Spese Tecniche:**

Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi		€	3.948,33
	D1) Totale spese tecniche	€	3.948,33

**Attrezzature e carrelli pasti**

D2) Totale Attrezzature	€	30.712,90
-------------------------	---	-----------

D+D1+D2 TOTALE P.O. GORGONZOLA € 57.885,71

**E) P.O. CERNUSCO SUL NAVIGLIO + FERB**

Lavori edili ed impiantistici		€	32.402,19
	E) Totale Lavori	€	32.402,19
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.620,11

**Spese Tecniche:**

Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi		€	5.508,37
	E1) Totale spese tecniche	€	5.508,37

**Attrezzature e carrelli pasti**

E2) Totale Attrezzature	€	176.447,27
-------------------------	---	------------

E+E1+E2 TOTALE LAVORI P.O. CERNUSCO SUL NAVIGLIO + FERB € 214.357,83

**F) P.O. VIZZOLO PREDABISSI**

Lavori edili ed impiantistici		€	105.730,31
	F) Totale Lavori	€	105.730,31
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.286,52


**Spese Tecniche:**

Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi		€	17.974,15
	F1) Totale spese tecniche	€	17.974,15

**Attrezzature e carrelli pasti**

F2) Totale Attrezzature	€	333.839,04
-------------------------	---	------------

F+F1+F2 TOTALE P.O. VIZZOLO PREDABISSI € 457.543,50



G) C.R.A. VIZZOLO PREDABISSI (MELEGNANO)

Attrezzature e Contenitori termici

G) Totale Attrezzature € 3.963,65

H) DOMICILIARI VAPRIO D'ADDA

Contenitori Termici

H) Totale Attrezzature € 396,00

I) C.R.A. VAPRIO D'ADDA

Contenitori Termici

I) Totale Attrezzature € 831,60

L) MOVIMENTAZIONE PRESIDII OSPEDALIERI

Contenitori

L) Totale Attrezzature € 10.145,70

TOTALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/IMPIANTISTICA	€	505.383,00
TOTALE APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE	€	908.330,27
TOTALE ONERI PROFESSIONALI	€	85.915,11
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€	25.269,15

  
DUSQUANN SERVICE SRL  
ASSICURATORE ASSISTORE  
Via ...

ALL. 16)  
D

**ITALIANA**  
ASSICURAZIONI

AGENZIA DI ALESSANDRIA 135

APPENDICE N° UNO

POLIZZA CAUZIONI N° 13.135.4797

CONTRAENTE: PELLEGRINI S.P.A.

BENEFICIARIO: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MIELEGNANO

Con la presente appendice si conviene quanto segue:

La presente polizza fidejussoria viene rilasciata ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2008, oltre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Società rinuncia a sollevare le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 1957 C.C. La Società verserà quanto dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante/Beneficiario, inviata con lettera raccomandata alla Direzione della Società e per conoscenza anche al Contraente, e contenente le motivazioni per l'esecuzione della garanzia. Resta inteso che la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**FERMO IL RESTO**

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

IL CONTRAENTE  


ITALIANA ASSICURAZIONI  


Emessa in quattro esemplari ad Alessandria il 27/06/2009



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RASSICURAZIONI S.p.A. fondata nel 1886.  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Tolosa, 18 - 20122 Milano - Italia - Tel. 02/27111 - Fax 02/2711111 - Internet: www.italiana.it  
Capitale sociale euro 6.912.071,10 i.v. - Conto Titoli e Riserva IVA - Numero di Decreto di Esigibilità Imposta di Bollo 807741/2012-4  
Società con sede sociale: Stazione Ferrovia Marzù di Ascholandole - Società registrata al Tribunale di Alessandria e iscritta al Registro Imprese di Alessandria al numero 01000001511 e al numero di partita IVA 01000001511.  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia dall'art. 31 del R.D.L. 23/01/2002 n. 28.

GRUPPO REALE MUTUA

Caric di bollo in caso di firma a stampa con il sig. elettronico con la foglia



Modello autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive e dal Dipartimento di Assicurazioni con D.M. 07/10/2012 (D.L. n. 187 del 07/10/2012), e autorizzato lo assicuratore nel Registro Comitati e Circoli con il Decreto della Legge 16/10/2012 n. 248

**SCHEMA TIPO L.2 D.M. 123 del 12/3/04** **GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE**

**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) la maggior somma pagata dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggior somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per questo danno dal Contraente per inadempimento o inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

**Art. 2 - Durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, il quale è automaticamente estintivo, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente estintiva in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 2 della Legge 11/2/54 n. 105.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a:

- a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi dasta minori o uguali al 20%;
- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi dasta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 11-quadro, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) o b) del primo comma è ridotta del 50%.

**Art. 4 - Esecuzione della garanzia**

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dalla Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'esecuzione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Reclama salva le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**Art. 5 - Surrogazione**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante facilita le azioni di recupero firmando al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Forma della comunicazione**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

**Art. 7 - Premio**

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

**Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia tra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dall'art. 25 cod. proc. civ.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente  
  
\_\_\_\_\_

Il Garante  
  
\_\_\_\_\_

Copia per il Contraente



Il presente contratto di assicurazione del contratto di appalto (conforme all'art. 109 del D.Lgs. n. 109 del 6/6/2004, o qualsiasi altro contratto) per conto dell'Assicuratore e in regola con il Decreto del 1999/190 n. 340

AGENZIA di ALESSANDRIA

CODICE ASSIC. | NUMERO DI POLIZZA | NUMERO DI VARIANTE | ANNO | C. | SAE  
 | 135 | 13 | | 3757 | 310 | 17 | |

CONTRAENTE PELEGRINI S.P.A.

CODICE REGIONALE | CODICE OPERATIVA | 05066090150

SOLICITAZIONE Via ARBOREO 200000000 1

REGIONE

NR. CARTELLI

OCCORRENZA CONTRATTO | SCADENZA CONTRATTO | DURATA CONTRATTO | DATA PRIMA SCADENZA | DATAZIONE | INDICAZIONE  
 01 | 05 | 05 | 2011 | 01 | 11 | 29 | 31 | 05 | 2011 | SEMESTRALE | da

SOSTITUIBILI POLIZZE				CANTO AL	CIRCOLO/AMBITO	NR. POLIZZA	NR. QUOTA	COP. DEL.	DELEGATARIA	INCASSATO AL
DI PARTE	AGENZIA	RAMO	IN DESCRIZIONE							
					2.394,73	646,69	1,05	305,69	3.650,00	3.067,365
					646,69	162,23	1,03	161,33	913,75	1.769,343
TACCHINO/PROTEZIONE	NO	NO	NO	110						

**SCHEMA TIPO 1.2 D.N. 123 DEL 12/3/04 - GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE**

**PREMESSO**

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2, di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123 pubblicato sulla G.U. n. 109 del 1/5/2004, il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 30, comma 2 della Legge;
  - la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene al rapporto tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

**Art. 10 - Premio** - Il premio è stato cobbligato, di comune accordo fra il Garante ed il Contraente, in via anticipata e per la durata indicata nel prospetto.

Tale calcolo tiene conto:

- dei lavori che si prevede potranno essere realizzati sulla base del cronoprogramma dell'appalto;
- delle conseguenti riduzioni del massimale di polizza in base alla normativa vigente.

Il premio incassato resta in ogni caso acquisito al Garante che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso in favore del Contraente.

Allo scadere del predetto periodo il Garante, sulla base della documentazione fornita dal Contraente a termini di legge, provvederà a redigere apposita appendice per dare formalmente atto alla riduzione eventualmente risultante in seguito all'effettivo svolgimento del contratto di appalto.

In tale sede si provvederà a calcolare l'eventuale premio di proroga. Tali supplementi saranno dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicata nell'appendice di cui al precedente comma.

**Art. 11 - Regresso** - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (compresa quella necessaria per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quella previste dall'art. 1952 c.c. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 12 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**Art. 13 - Deposito cautelativo** - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della garanzia di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garanti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessazione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di polizza riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fiduciario anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificata la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, la somma come sopra conteggiata.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 30 comma 2 ter della Legge il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conteggiato.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento delle somme garantite, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

**Art. 14 - Comunicazioni** - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

**Art. 15 - Foro Competente** - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro così previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

**Art. 16 - Prolungazione** - Presso atto che la determinazione della somma garantita come indicata all'art. 3 dello Schema Tipo 1.2 non è conforme alle attuali previsioni dell'art. 30 comma 2 della Legge, Contraente e Garante danno atto che nel definire la stessa si sono attenuti alle disposizioni attuali della Legge. Inoltre Contraente e Garante danno atto che il sistema di svincolo progressivo di cui all'art. 3 dello Schema Tipo 1.2 è disciplinato dall'art. 30 comma 2 ter della Legge.

Esistono 3 originali e ALESSANDRIA il 2/06/2009

IL CONTRAENTE  
che, con la presente, ha autorizzato il Garante ad approvare  
 il presente contratto di assicurazione di cui all'art. 1953 c.c.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1344 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: Art. 1 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 c.c.); Art. 13 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); Art. 15 (Foro competente).

IL CONTRAENTE

La prima rata di premio è stata incassata il

22/06/2009

Esente

Chiedo il versamento del premio al CONTRAENTE ai sensi dell'art. 1953 del Codice Civile e dell'art. 1342 del Codice Civile.

IL CONTRAENTE

GRUPPO XEAL MUTUA



COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ S.p.A. - FIDUCIARIA IAS  
 Sede Legale: Via Dante Alighieri 10, 00187 Roma, Italia - Tel. 06 47 47 47 - Fax 06 47 47 47 - Telex 320 445 - Internet: www.ias.it  
 Capitale sociale di Euro 45.414.000,00 - Spese - Codice della Polizza IVA - Causale di Incasso e Pagamento di Polizza 001/13-015  
 Società con sede legale: Via dei Fori Imperiali, 101 - Roma - Tel. 06 47 47 47 - Fax 06 47 47 47 - Telex 320 445 - Internet: www.ias.it  
 Sede di Direzione: Via dei Fori Imperiali, 101 - Roma - Tel. 06 47 47 47 - Fax 06 47 47 47 - Telex 320 445 - Internet: www.ias.it

Mod. CAU259080

4/4

Copia per il Contraente

B





ALL. 19)

AVV. VINCENZO AVOLIO  
VIALE GIAN GALEAZZO 16  
20136 MILANO  
TEL. 02/89409166 - FAX 02/89409956  
segreteria@studioavolio.it

TRIBUNALE CIVILE DI LODI

GIUDICE DOTT.SA LOPOPOLO

Nel giudizio RG n. 3628/2016

EX ART. 702bis C.P.C.

proposto da PELLEGRINI S.p.A.

contro

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - ASST MELEGNANO  
E DELLA MARTESANA

MEMORIA DI COSTITUZIONE  
CON DOMANDA RICONVEZIONALE

nell'interesse della AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE -  
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA (P.IVA 09320650964), in  
persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro  
tempore*, dott. Mario Nicola Francesco Alparone, rappresentato e  
difeso come da mandato su foglio separato che si deposita  
telematicamente, dall'avv. Vincenzo Avolio (codice fiscale  
VLAVCN42M12A662S, fax: 02/89409956, pec  
vincenzo.avolio@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente  
domiciliato presso il suo Studio in Milano, Viale Gian Galeazzo  
n. 16.



Con il ricorso in epigrafe, Pellegrini S.p.A. si afferma titolare di  
un credito, pari ad € 1.066.224,14 (al netto di IVA), nei confronti  
della convenuta, come risultante da fatture emesse da parte  
ricorrente nei confronti dell'Azienda e da quest'ultima non  
pagate o compensate con (parte di) un proprio credito: credito  
che Pellegrini nega.

Tali i termini della questione.

Firmato Da: AVOLIO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Seriatif: 6540248769aac666a3402146151736F - Firmato Da: RIZZI PATRIZIA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Seriatif: 68143



Con deliberazione n. 321 del 31/3/2005 (doc. n. 3 fasc. ctp.) l'allora Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Melegnano" (cui, a far tempo dall'1/1/2016, è succeduta per effetto della L.R. Lombardia n. 23/2015 l'ASST oggi convenuta) aggiudicava a Pellegrini S.p.A. l'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione per degenti e dipendenti.

Il contratto, di originaria durata quadriennale, è stato prorogato ed ha avuto esecuzione dall'1/6/2005 e sino a tutto il 2015, essendo stato il servizio affidato ad altra ditta appaltatrice dall'1/1/2016.

Giusta le previsioni del capitolato speciale (doc. n. 1), l'appalto, per quanto qui interessa, aveva ad oggetto l'affidamento in gestione del servizio di ristorazione per i presidi di Vizzolo Predabissi, Cernusco Sul Naviglio, Melzo, Gorgonzola e Cassano d'Adda (successivamente esteso a Vaprio d'Adda) e comprendeva la ristrutturazione della cucina del presidio di Vizzolo Predabissi e dei terminali di rinvenimento pasti presso gli altri presidi (ivi compresa la ristrutturazione/riadattamento dei locali mensa).

Ai fini della gestione del servizio, l'Azienda metteva a disposizione della ditta: la superficie di pertinenza del presidio di Vizzolo Predabissi all'epoca destinata al servizio di ristorazione (e presso cui realizzare la nuova cucina centralizzata, la mensa per il personale e il punto di ristoro per i familiari dei pazienti), i locali ubicati presso gli altri presidi ed all'epoca destinati a centri cottura e mense del personale, le attrezzature fisse e mobili esistenti (così l'art. 4 del capitolato).



Le attrezzature e gli impianti (sempre art. 4 del capitolato) venivano ceduti dalla P.A. in comodato d'uso alla ditta.

A mente dell'art. 5 del capitolato speciale, il servizio si sarebbe sviluppato attraverso

- una fase transitoria (della durata massima di 180 giorni), nella quale, in caso di utilizzazione temporanea delle preesistenti cucine e mense, tutti gli oneri inerenti la gestione del servizio erano a carico della ditta appaltatrice, eccezion fatta per gli oneri relativi alle utenze energetiche di cui all'art. 33 del capitolato medesimo;
- una fase definitiva, in cui la ditta era chiamata a gestire il servizio "a regime".

A sua volta, l'art. 33, in tema di "utenze energetiche e di servizio" prevedeva che durante la fase transitoria (si ricorda, della durata massima di 180 giorni), erano a carico dell'Azienda gli oneri per l'utilizzo di gas, energia elettrica ed acqua.

Le spese telefoniche, sia nella fase transitoria che a regime, sarebbero invece state rimborsate all'Ente pubblico in base ai consumi rilevati dai singoli centralini dell'Ente medesimo.

La norma in parola del capitolato prevedeva, a carico dell'aggiudicataria, il posizionamento di appositi contatori per la misurazione dei consumi di acqua fredda, di acqua calda sanitaria, di acqua addolcita, di gas metano e di vapore, nonché per la misurazione dei consumi elettrici.

Infine, a mente dell'art. 55, restavano a carico dell'Azienda Ospedaliera - evidentemente una volta esaurita la fase



transitoria - esclusivamente la fornitura dell'acqua calda e fredda, del riscaldamento e immissione di aria filtrata e aspirazione di aria interna.

E' dunque nel contesto di tali pattuizioni che, con comunicazione in data 22/10/2015 (doc. n. 9 fasc. ctp.), l'Azienda ha invitato Pellegrini a corrispondere gli oneri per i consumi energetici per l'arco temporale 2006/2015, manifestando disponibilità ad una valutazione congiunta dei costi sino a quel momento sostenuti dalla stazione appaltante.

Si precisa che tale comunicazione era stata preceduta, qualche giorno prima (precisamente il 19/10/2015: doc. n. 13), da un incontro tra alcuni dirigenti dell'allora Azienda Ospedaliera e due dirigenti di Pellegrini S.p.A. (ing. Danilo Diotti e dott. Roberto Corda), e che in quell'occasione le parti proponevano le rispettive stime dei costi delle utenze energetiche.

In particolare, l'Azienda proponeva una propria stima (doc. n. 2), quantificando i costi, a far tempo dall'anno 2006, come segue:

- quanto all'energia elettrica, sulla base dei kw/h risultanti dai contatori "dedicati" e del costo medio unitario per kw/h emergente dalle fatture emesse nei confronti dell'Azienda dalla società fornitrice (doc. n. 3A-3I);
- quanto al gas (peraltro computato in misura significativa per il solo presidio di Vizzolo Predabissi), sulla base dei costi sostenuti dall'Azienda (doc. nn. 4A-4L e 5A-5G), con applicazione di una riduzione percentuale;
- quanto al vapore (computato per il solo presidio di



Vizzolo Predabissi in misura pari ad € 37.800), in misura pari al 10% dei costi sostenuti dall'Azienda per la produzione di acqua calda, vapore e riscaldamento (doc. n. 6).

Il totale così quantificato per il periodo 2006/2015 ammontava ad € 1.357.541 (doc. n. 2 cit.).

Si trattava evidentemente di un stima presunta (per quanto ancorata a dati certi), così come ugualmente presunti erano i costi stimati da Pellegrini che, per parte sua elaborava un proprio prospetto del dovuto, sulla scorta del diverso criterio della quota di incidenza degli oneri energetici su ciascun pasto: tale criterio conduceva ad un totale di € 1.087.005 (IVA esclusa).

Il prospetto di cui si è testé riferito (che si produce sub doc. n. 7) era consegnato *brevi manu* dai dirigenti di Pellegrini in occasione della menzionata riunione del 19/10/2015, alla presenza, tra gli altri, del dott. Paolo Moneta, della dott.ssa Stefania Stigliano, della dott.ssa Roberta Brambilla, del sig. Gabriele Pizzamiglio, e dell'Avv. Maria Concetta Morabito, tutti dirigenti o funzionari in servizio presso l'Azienda Ospedaliera.

Poiché, però, il foglio consegnato era privo di data e firma, l'Azienda Ospedaliera, con la citata nota del 22/10/2015 invitava Pellegrini - oltre che al pagamento del dovuto - a presentare formalmente i conteggi già prodotti in via informale: tale è il senso dell'invito rivolto alla Società - per il quale oggi controparte mostra stupore - di determinare l'ammontare del



dovuto.

Seguiva la replica di Pellegrini, che negava il proprio debito a tale titolo (ossia negava di esser tenuta a sopportare i costi delle utenze energetiche riferite al servizio di ristorazione oggetto dell'appalto).

Quindi l'Azienda, dopo aver constatato che neppure le spese telefoniche erano state rimborsate da Pellegrini, aggiornava le proprie stime rispetto a quelle già elaborate (doc. n. 2 cit., comprensive delle sole utenze relative a elettricità, gas e vapore): il totale del debito di Pellegrini risultava così ammontare ad € 1.399.361 (doc. n. 8).

L'ASST, dunque,

- emetteva fattura nei confronti della ditta per un importo pari ad € (699.680,50 + IVA 22% =) 853.610,21 (doc. n. 9), corrispondente al 50% dei costi stimati dall'Azienda (e comunque largamente inferiore ai costi stimati da Pellegrini), compensando il relativo ammontare con n. 64 fatture emesse dalla Società nei confronti dell'Amministrazione (individuate nei docc. nn. 7 e 13 fasc. ctp.);
- ometteva il pagamento di n. 29 fatture emesse da Pellegrini, per un importo complessivo pari ad € 276.759,39 (oltre IVA).

L'importo emergente dalla somma delle fatture oggetto di compensazione (IVA esclusa) e delle fatture non pagate (sempre IVA esclusa), ammontante ad € 1.066.224,14 (al netto di IVA), è oggetto dell'odierna rivendicazione di Pellegrini, la



quale afferma che:

- l'Azienda avrebbe riconosciuto il proprio debito di € 853.610,21 (sia pur portandolo in compensazione con un proprio credito, che controparte assume però inesistente) e, avendo dichiarato di restare in attesa delle fatture relative al mese di dicembre (poi trasmesse d Pellegrini per importi pari ad € 276.759,39 oltre IVA), avrebbe così riconosciuto tale ulteriore credito di controparte;
- la compensazione effettuata dall'Amministrazione sarebbe pretestuosa ed integrerebbe un tentativo di sottrarsi agli obblighi contrattuali di pagamento;
- nessuna clausola del capitolato speciale porrebbe a carico di Pellegrini i costi per le utenze energetiche;
- l'assenza, sino alla scadenza del contratto, di richieste di pagamento delle utenze in parola da parte dell'Azienda, deporrebbe nel senso della insussistenza di tale obbligo in capo all'appaltatrice e denoterebbe la malafede della stazione appaltante;
- risulterebbe incomprensibile il criterio con cui l'Azienda ha quantificato il proprio credito per le utenze energetiche;
- il credito vantato dall'ASST sarebbe comunque in parte prescritto, ritenendo a tal proposito controparte applicabile la prescrizione quinquennale.

A riprova dell'asserito tentativo dell'Azienda di sottrarsi al pagamento del dovuto, il ricorso dedica una lunga parentesi all'escussione della garanzia fideiussoria da parte dell'Azienda:



la vicenda, portata all'attenzione del Tribunale di Milano, si è peraltro recentemente conclusa (doc. n. 10) con la reiezione del ricorso promosso in via d'urgenza da parte di Pellegrini.

La ricorrente conclude dunque perché - previa emissione di ordinanza ex artt. 186bis e 186ter c.p.c. - il Tribunale accerti l'inadempimento dell'ASST agli obblighi di pagamento nascenti dal contratto di appalto e dal relativo capitolato speciale e, per l'effetto, condanni la convenuta al pagamento di € 1.066.224,14 (oltre IVA) aumentati di interessi.

La pretesa non ha fondamento per i seguenti

#### MOTIVI

##### 1) SULL'OBBLIGO DELL'APPALTATRICE DI SOPPORTARE I COSTI ENERGETICI

Come accennato in narrativa, emerge a chiare lettere dal capitolato speciale come gli oneri per le utenze energetiche (in particolare: elettricità, gas e vapore) e le spese telefoniche fossero a carico della ditta appaltatrice.

In particolare.

##### A) Elettricità, gas e vapore

Mentre l'art. 33 - "durante la fase transitoria (...) gli oneri derivanti dall'utilizzo di gas, energia elettrica ed acqua sono a carico dell'A.O. di Melegnano" - espressamente limitava alla fase transitoria (si ricorda, di durata non superiore a 180 giorni) il pagamento delle predette utenze a carico dell'Azienda, l'art. 55, evidentemente riferito alla fase "a regime" individuava gli "oneri a carico dell'A.O." circoscrivendoli alla fornitura di acqua calda e fredda, del riscaldamento, nonché per l'immissione di



aria filtrata e l'aspirazione di aria interna (oltre che alla concessione in uso gratuito di idonei locali da adibire a spogliatoio per il personale).

Il combinato disposto delle due norme inequivocamente depone nel senso che l'Azienda era chiamata a sopportare i soli costi riferiti ai consumi di acqua (calda e fredda), riscaldamento e immissione/aspirazione di aria, con l'aggiunta, per la sola fase transitoria, degli oneri relativi all'utilizzo di gas ed energia elettrica.

Di contro, terminata la fase transitoria<sup>1</sup> ed avviata quella definitiva, tutti gli oneri - eccezion fatta per i consumi di acqua, riscaldamento e immissione/aspirazione di aria che, giusta l'art. 55 del capitolato rimanevano a carico dell'Azienda anche nella fase "a regime" - erano a carico della ditta appaltatrice, compresi dunque i costi per l'utilizzo di elettricità, gas e vapore (quest'ultimo, anzi, sarebbe dovuto restare a carico della ditta appaltatrice anche durante la fase transitoria, trattandosi di voce di costo non contemplata né tra gli oneri a carico dell'Azienda ex art. 55, né tra quelli provvisoriamente a carico dell'Ente).

D'altro canto, con specifico riferimento all'utilizzo di energia elettrica, lo stesso art. 33, 4° comma, del capitolato, espressamente prevedeva il posizionamento, a spese dell'aggiudicataria, di appositi sub-contatori per la misurazione dei consumi: posizionamento che - anche in considerazione

<sup>1</sup> Il che accadeva: per il P.O. di Vizzolo il 31/3/2006, per i P.O. di Cernusco e Melzo il 18/12/2006, per il P.O. di Gorgonzola il 28/2/2007, per il P.O. di Vaprio l'1/7/2009.



della specifica finalità espressamente contemplata - evidentemente assolveva allo scopo di misurare il quantitativo di energia elettrica utilizzata per il servizio ristorazione da addebitare al gestore.

Non sfugga, peraltro, che il medesimo art. 33, 5° comma, espressamente limitava a carico dell'Ente "gli oneri per l'energia elettrica impegnata per la rigenerazione a reparto dei pasti serviti ai degenti": il che ulteriormente conferma che ogni diverso costo correlato all'impiego di energia elettrica sarebbe stato a carico di Pellegrini.

#### **B) Spese telefoniche**

Su tali voci, le previsioni del capitolato speciale non lasciano spazio a perplessità di sorta.

Invero, giusta l'art. 33, 2° comma, "le spese telefoniche e l'eventuale utilizzo di linee dedicate internet ecc. comprensivi dei canoni fissi e variabili, sia in fase transitoria che a regime, saranno rimborsate all'A.O. di Melegnano in base ai consumi rilevati dai singoli centralini dell'A.O.".

Come meglio si vedrà oltre, per la esatta quantificazione dei costi sostenuti a tale titolo, l'Azienda si riserva di agire con separato giudizio.

**SS\*\*\*\*SS\*\*\*\*SS**

In tal contesto, la disinvoltura con cui parte avversa afferma che nessun norma del capitolato porrebbe a carico dell'appaltatore i costi per le utenze, appare davvero sorprendente.

In contrario, l'obbligazione di Pellegrini in tal senso emerge a chiare lettere dal capitolato, oltre che dalla stessa logica del contratto di appalto di servizi, nel quale sono fisiologicamente a



carico dell'appaltatore tanto l'organizzazione dei mezzi quanto il rischio di gestione, compresi i costi di esecuzione del servizio medesimo (e dunque, in caso di gestione del servizio mensa, l'assunzione dei costi delle utenze energetiche, oltre che telefoniche, per il relativo espletamento).

Il che trova ampio riscontro nell'art. 30 del capitolato speciale, in forza del quale *"tutte le spese, nessuna esclusa, sia nella fase transitoria che in quella a regime, necessarie alla realizzazione del servizio di ristorazione (...), sono interamente a carico della ditta"*.

Né a diverse conclusioni conduce quanto argomentato da Pellegrini nella propria comunicazione del 12/5/2016 (doc. n. 15 fasc. ctp), con la quale la Società assume non dovute le utenze di che trattasi per aver già sostenuto, durante l'esecuzione del servizio, ingenti oneri di investimento e per aver già sottoscritto un accordo di rinuncia alla rivalutazione ISTAT per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che il capitolato speciale prevedeva, oltre alla gestione del servizio mensa, l'esecuzione di importanti lavori di ristrutturazione (art. 1), per i quali era previsto un rimborso di € 250.000 annuo in favore della società per i quattro anni di durata del contratto (si veda la lettera di invito: doc. n. 11).

E poiché la ditta aveva dichiarato di essersi recata nei luoghi ove avrebbero dovuto eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze idonee ad influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di giudicare così i prezzi offerti come



nel complesso remunerativi (doc. n. 11 cit.), le considerazioni espresse da Pellegrini nella menzionata nota, circa il fatto che gli oneri di ristrutturazione a suo tempo sostenuti non sarebbero "un regalo", appare decisamente ultronea e priva di qualsivoglia valore giuridico.

In buona sostanza, il fatto (ammesso e non concesso) che l'appaltatrice abbia poi sostenuto investimenti maggiori di quelli a suo tempo preventivati (nonostante il sopralluogo svolto, la piena cognizione acquisita e la dichiarazione di remuneratività dei prezzi offerti), è circostanza che non mina gli equilibri contrattuali e che certo non incide sul debito di Pellegrini riferito ai costi delle utenze.

D'altro canto, fu proprio la ditta Pellegrini, nel luglio 2007 (si veda l'allegato sub doc. n. 15 fasc ctp.) a sottolineare come il fatto di aver sostenuto investimenti maggiori di quelli preventivati integrasse una *"attenzione particolare che abbiamo riservato alla Vostra Azienda ed alla precisa volontà di garantire le migliori condizioni operative (...)"*.

Ragion per cui a tali supposti maggiori oneri, Pellegrini non può fondatamente ancorare alcunché.

Parimenti privo di valore giuridico è il rilievo, sempre espresso da Pellegrini, secondo cui tra le parti fosse già intervenuto un accordo su un'altra e ben diversa questione (rivalutazione ISTAT 2013, 2014 e 2015): accordo cui - si afferma - la Società non avrebbe aderito se avesse saputo di dover sostenere anche i costi per le utenze.

Che tale accordo - del quale non v'è traccia agli atti del presente



giudizio e nel quale comunque non si fa menzione di reciproche rinunce riguardanti i costi per le utenze - non valga a smentire crediti dell'Azienda ad altro titolo, pare sinanco superfluo soffermarsi.

Ovviamente, la convinzione di Pellegrini di non dover sostenere i costi delle utenze, siccome smentita *per tabulas*, è neutra ai fini che ci occupano.

## 2) SULL'INADEMPIMENTO DI PELLEGRINI S.P.A.

Si premette che il presente paragrafo si sofferma unicamente sui profili di inadempimento della controparte sotto il profilo dell'*an debeatur*, mentre al successivo paragrafo 4) si affronterà la quantificazione del dovuto.

### 2.1) In relazione ai costi dell'energia elettrica

Come dianzi affermato, rispetto a tali utenze energetiche era prevista, si ricorda, l'installazione di sub-contatori, evidentemente allo specifico scopo di contabilizzare separatamente i costi a carico della ditta aggiudicataria del servizio.

Giova a tal proposito osservare che il capitolato non prevedeva alcuna specifica modalità attraverso cui l'appaltatrice sostenesse tali oneri a suo carico (se mediante assunzione diretta dei costi o mediante rimborso) né definiva una specifica tempistica.

Ragion per cui - posto che, nonostante il posizionamento dei contatori, Pellegrini non aveva mai sostenuto direttamente gli oneri - nulla ostava ad un'unica richiesta di pagamento "a consuntivo" al termine del rapporto contrattuale.



Al richiesto pagamento, Pellegrini si è però sottratta, risultando così inadempiente rispetto all'obbligazione contrattuale di sostenere i costi per l'energia elettrica impiegata per l'esecuzione del servizio.

## 2.2) In relazione ai costi per l'utilizzo del gas

Giusta le previsioni del capitolato (art. 33, 3° comma), sarebbe stato onere di Pellegrini S.p.A. provvedere alla posa dei contatori per la misurazione dei consumi, tra gli altri, di gas metano e vapore.

Sono stati, così, installati idonei contatori presso i presidi di Cernusco e Vaprio (ad uso esclusivo del servizio ristorazione e mensa), ma a ciò non è seguito alcun rimborso da parte di Pellegrini (né alcuna assunzione diretta della spesa).

Per contro, presso il presidio di Vizzolo Predabissi, il sub-contatore del gas è stato installato per la utenze della sola cucina centrale, mediante derivazione "a valle" dal contatore generale che rileva (oltre ad un limitato consumo aziendale) anche i consumi della mensa, in relazione ai quali non è stato installato un apposito contatore né è stata effettuata alcuna derivazione dal contatore della cucina.

In buona sostanza, il contatore installato contabilizza i soli consumi della cucina ma non quelli della mensa (che pure rappresentano certamente costi di gestione del servizio, gravanti sull'appaltatrice).

Evidentemente, l'adempimento solo parziale dell'obbligo di curare la predisposizione di appositi contatori del gas, non può gravare sull'Azienda onerandola dei costi non contabilizzati.



Per il che - fermo comunque l'obbligo di Pellegrini (e da quest'ultima non assolto) di corrispondere i costi del gas per i presidi di Cernusco e Vaprio e del gas impiegato presso la cucina centrale di Vizzolo - con riguardo ai consumi di gas per la mensa di Vizzolo, delle due l'una: o l'appaltatrice è tenuta a sostenere i relativi costi rimborsandoli all'Azienda, oppure l'appaltatrice medesima è tenuta a risarcire il danno derivante dall'omessa predisposizione dell'apposita apparecchiatura destinata a contabilizzare (anche) il consumo di gas per la mensa.

Danno che, evidentemente, corrisponde ai costi sostenuti come *infra* quantificati o, in subordine, da determinarsi in via equitativa.

### 2.3) In relazione ai costi per l'utilizzo del vapore

Nonostante la previsione di cui al testé menzionato art. 33, 2° comma, del capitolato, risulta del tutto omessa l'installazione di contatori per i consumi di vapore.

Sotto tale profilo, l'inadempimento di Pellegrini si concreta dunque sia nell'aver omesso tali lavori, sia nel non essersi fatta carico dei costi ancorati all'utilizzo del vapore.

Onde l'obbligo di corrispondere gli oneri a tale titolo, eventualmente *sub specie* di risarcimento dei danni secondo i criteri che verranno *infra* illustrati, posto che gli effetti della mancata esecuzione dell'obbligazione di predisporre i contatori - e, dunque, l'impossibilità di contabilizzare i consumi ed i costi - non possono gravare sull'Azienda.

### 2.4) In relazione alle spese telefoniche



Con particolare riferimento alle spese telefoniche, era espressamente previsto il relativo rimborso all'Azienda (art. 33, 2° comma, del capitolato), mentre, ancora una volta, non era indicata la tempistica, onde nessuna norma del capitolato - e nessun principio in materia di tempo di adempimento delle obbligazioni - escludeva che il previsto rimborso avvenisse una volta esaurito il rapporto contrattuale.

Si precisa che l'U.O. Tecnico Patrimoniale dell'Amministrazione, che allora gestiva le linee telefoniche aziendali, assegnò alla ditta appaltatrice sin dall'inizio del servizio, linee dedicate (telefoniche e fax) come segue:

- presso il presidio di Vizzolo Predabissi, una linea di fax e n. 4 linee telefoniche
- presso il presidio di Cernusco sul Naviglio, una linea di fax e n. 3 linee telefoniche;
- presso il presidio di Melzo, una linea di fax e n. 3 linee telefoniche;
- presso il presidio di Gorgonzola, una linea di fax e una linea telefonica;
- presso il presidio di Cassano d'Adda, due linee telefoniche;
- presso il presidio di Caprio d'Adda, una linea di fax e due linee telefoniche.

La stessa controparte (pagg. 11 e 12 del ricorso) incidentalmente ammette che gli oneri per la telefonia fossero a proprio carico: sennonché, contrariamente a quanto *ex adverso* affermato, Pellegrini non ha mai effettuato alcun rimborso dei costi in



parola, risultando così inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte.

Anche in ragione dell'ammissione, da parte di Pellegrini, dell'esistenza di un proprio obbligo a tale titolo, si ritiene in questa sede di soprassedere da una specifica identificazione del *quantum* e da una specifica domanda sul punto, che viene dunque proposta in termini di domanda di condanna generica.

### 3) SULLA RICHIESTA AVANZATA DALL'ASST, SULLA PRESCRIZIONE E SUL PRESUNTO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO

Approssimandosi la scadenza della gestione "Pellegrini", l'Azienda ha, come detto, richiesto alla società appaltatrice il pagamento delle utenze energetiche, che sino a quel momento l'appaltatrice non aveva mai sostenuto direttamente né provveduto a rimborsare.

In ordine alla legittimità della richiesta presentata dall'Azienda "a consuntivo" allo scadere del rapporto contrattuale, si è già ampiamente argomentato, onde appare sufficiente aggiungere che, contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto, l'aver l'Azienda atteso ad avanzare la richiesta di rimborso, certo non smentisce il credito e neppure integra rinuncia allo stesso.

Del tutto impropriamente, inoltre, controparte invoca il comportamento complessivo delle parti quale canone ermeneutico del contratto, essendo noto che il criterio in parola soccorre solo qualora la volontà dei contraenti parti non emerga dal tenore letterale delle pattuizioni: pattuizioni che, nella vicenda che ci occupa, erano inequivoche nel senso che l'Amministrazione, terminata la fase transitoria, sarebbe stata



sollevata da qualsivoglia onere o costo connesso alle utenze di energia elettrica, gas, vapore e linee telefoniche.

D'altro canto, il generico richiamo della ricorrente ad una presunta malafede dell'Azienda, manifesta una distorta accezione del concetto, giacché si risolve nel tacciare di scorrettezza la condotta di una parte che abbia omesso di ricordare all'altro contraente un'obbligazione su di lui incombente in forza di inequivoche disposizioni recate dal testo dell'accordo sottoscritto da entrambi.

Che poi Pellegrini avesse maturato la convinzione di non dover sostenere tali oneri - nonostante il testo contrattuale indicasse, in più punti, il contrario - evidentemente nulla ha a che vedere con la malafede dell'Azienda, cui neppure può imputarsi una condotta scorretta per aver omesso, nella propria richiesta di pagamento, il riferimento alle norme di un capitolato ben noto a Pellegrini.

Quanto alla prospettazione di parte avversa secondo cui il credito dell'Amministrazione sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale, essa è ancorata all'erroneo presupposto per cui si tratterebbe di somme da riscuotere periodicamente.

Come sopra chiarito, di tale periodicità non v'è traccia nel capitolato speciale: la circostanza per cui l'Azienda abbia corrisposto al proprio fornitore con cadenze regolari gli importi riferiti alle utenze, non rende periodici anche i rimborsi che l'Ente ha titolo a richiedere a Pellegrini.

Onde il credito dell'Azienda è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, nella fattispecie ininfluenza, avendo



l'Azienda ancorato il proprio credito ai costi sostenuti dall'anno 2006 ed avendo espresso a Pellegrini la propria pretesa creditoria entro il decennio (si veda la comunicazione in data 22/10/2015, certamente ricevuta dalla società in data 27/11/2015, data in cui Pellegrini vi replicava: docc. nn. 9 e 10 fasc. ctp.).

Ancor più fantasioso è, infine, l'assunto per cui l'Azienda avrebbe espresso un riconoscimento di debito.

Se è vero, infatti che l'Ospedale non ha mai disconosciuto le fatture della ricorrente (nel senso che non ha mai negato che le fatture ricevute corrispondessero a prestazioni rese da controparte), altrettanto vero è che al credito di Pellegrini l'Amministrazione ha opposto un proprio credito - ossia quello relativo ai costi delle utenze - che assorbe e addirittura supera il credito vantato da Pellegrini.

Così l'Amministrazione ha, con la propria fattura n. 402/2015 compensato parte del debito di Pellegrini (che, si ricorda, pur negando l'*an debeatur*, ha quantificato i costi delle utenze - escluse quelle telefoniche - in misura pari ad € 1.087.005), mentre ha soprasseduto dal pagamento delle restanti fatture sino alla concorrenza del totale.

Peraltro, con la nota in data 8/3/2016 (doc. n. 13 fasc. ctp.) che controparte assume ricognitiva del debito, l'Azienda afferma, sì, di essere in attesa di successive fatture, ma allo scopo di completare la compensazione.

Il che evidentemente esclude che l'Amministrazione abbia effettuato alcuna "ricognizione di debito" da cui possa



discendere l'accoglimento della pretesa avversaria.

#### 4) SULLA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

Alle pagg. 12 e 13 del ricorso controparte si sofferma su una presunta scarsa chiarezza da parte dell'ASST nella determinazione del dovuto.

A tal fine, la ricorrente sciorina cifre riferendosi però a somme talvolta lorde, talaltra nette, nonché proprio alla somma (1.087.005) indicata dalla stessa Pellegrini: ciò all'evidente scopo di creare confusione che, ovviamente viene imputata alla convenuta.

Prescindendo da sterili polemiche, si precisa quanto segue.

Si versa in atti (doc. n. 2 cit.) il prospetto della stima dei costi delle utenze energetiche effettuata dagli uffici aziendali dal 2006 al 2015 e suddivisa per ciascun presidio ospedaliero ove è stato eseguito il servizio.

##### 4.1) La quantificazione delle spese di energia elettrica

I costi sono stati determinati dividendo l'importo emergente da fatture a campione (4 per ciascun anno, sempre riferite ai mesi di gennaio, aprile, luglio e dicembre: doc. n. 2bis) per i kw/h addebitati, ottenendo così il costo unitario per kw/h: tale costo, è stato moltiplicato per il totale dei kw/h annui stimati sulla base della lettura dei contatori in giornate a campione (distinguendo i giorni festivi dai giorni feriali).

Così, a titolo esemplificativo, per il presidio di Vizzolo Predabissi sono state condotte le seguenti operazioni.

Rilevazioni sub-contatore cucina:

- dalle ore 10:48 di giovedì 9 ottobre 2014 alle ore 10:48 di



venerdì 10 ottobre 2014: KW/h 603

- dalle ore le 6:58 di sabato 11 ottobre 2014 alle ore 6:48 di lunedì 12 ottobre 2014: KW/h 564

e quindi:

- consumo sabato/domenica KW/h  $564 \times 52 =$  KW/h 29.328
- consumo giorni feriali KW/h  $603 \times 260 =$  KW/h 156.780

TOTALE KW/h 186.108

Analoga operazione è stata effettuata per la mensa:

- dalle 7:00 di sabato 4 ottobre 2014 alle 7:00 di lunedì 6 ottobre 2014: KW/h 204,2
- dalle 7:00 di lunedì 6 ottobre 2014 alle 7:00 di martedì 7 ottobre 2014: KW/h 246,49

e quindi:

- consumo sabato/domenica KW/h  $204,2 \times 52 =$  KW/h 10.608
- consumo giorni feriali KW/h  $246,49 \times 260 =$  KW/h 63.960

TOTALE KW/h 74.568

La somma del kw/h annuali di mensa e cucina (186.108 + 74.568), pari a 260.676, riportata nella tabella riepilogativa, è stata quindi moltiplicata per il costo unitario medio del kw/h, stimato come sopra chiarito (ossia sulla base delle fatture).

Tale operazione, effettuata per ciascun presidio<sup>2</sup>, ha condotto a

<sup>2</sup> Si precisa che per il presidio di Cernusco i valori rilevati dal sub-contatore sono stati corretti applicando un fattore di moltiplicazione pari a 6,4, per effetto della verifica condotta da SGE S.r.l. (doc. 2 ter). Sui consumi così determinati è stata quindi applicata una riduzione del 20% per la presenza di utenze non riconducibili al gestore del servizio ristorazione.



quantificare i consumi annui che, dal 2006 al 2015 (considerando solo nove mesi per il primo e per l'ultimo anno), ammontano a:

- € 387.098 per il presidio di Vizzolo Predabissi (trattasi, per vero, dell'unico presidio per il quale sono stati quantificati i costi per il 2006);
- € 259.286 per il presidio di Cernusco sul Naviglio (anni 2007 - 2015);
- € 249.081 per il presidio di Melzo (anni 2007 - 2015);
- € 113.235 per il presidio di Gorgonzola (anni 2007 - 2015);
- € 97.308 per il presidio di Vaprio d'Adda (anni 2009 - 2015);
- € 64.704 per il presidio di Cassano d'Adda (anni 2007 - 2015);

La stima dei costi totali per il consumo di energia elettrica relativa al servizio di ristorazione è dunque pari ad € 1.170.712.

#### 4.2) La quantificazione delle spese di gas

Tale onere è stato calcolato sui soli presidi di Vizzolo Predabissi, Cernusco sul Naviglio e Vaprio d'Adda, sulla base dei costi sostenuti dall'Azienda, con riduzione dell'8% per il primo dei tre presidi.

In particolare, poiché, come detto, il sub-contatore di Vizzolo non contabilizzava i consumi "separati", dal consumo totale sopportato dall'Azienda dall'anno 2006, pari ad € 140.833,89, è stata operata una detrazione dell'8% con un risultato pari ad € 129.567 (poi ridotto ad € 129.000 nel prospetto riepilogativo).

---

Analoga comparazione è stata operata per il contatore del presidio di Melzo, applicando un fattore di moltiplicazione pari a 4 (doc. n. 2 quater).



I costi per Cernusco e Vaprio risultavano, invece, rispettivamente pari ad € 992 e ad € 19.037.

La stima dei costi totali per il consumo di gas relativo al servizio di ristorazione è dunque pari ad € 149.029.

#### 4.3) La quantificazione delle spese di vapore

Attesa la difficoltà di estrapolare con precisione il costo del vapore dalle spese complessive per la produzione di acqua calda, riscaldamento e vapore di cui alle convenzioni CONSIP-SIE in atti, l'ASST ha stimato tale costo in una percentuale pari al 10%, peraltro per il solo presidio di Vizzolo Predabissi.

Ciò ha condotto a stimare le spese sostenute per la voce energetica in parola, in misura pari ad € 37.800.

**S \* S \* S \* S**

Si ribadisce, in ogni caso, come la stessa Pellegrini, sia pervenuta, sia pur con diversi criteri di stima (incidenza dei costi delle utenze energetiche su ciascun pasto), ad un importo non distante da quello quantificato dall'Amministrazione. Secondo i criteri proposti dalla ricorrente, i costi per le utenze energetiche sarebbero infatti pari ad € 1.087.005.

#### **5) SUI RECIPROCI DEBITI E CREDITI - DOMANDA RICONVENZIONALE**

Come sopra accennato, non è in discussione il fatto in sé che Pellegrini sia titolare di un credito nei confronti dell'Azienda per il servizio di ristorazione reso e che tale credito corrisponda alle fatture emesse da Pellegrini: ciò che rileva ai fini della presente controversia è l'esistenza di un diverso credito in capo all'Amministrazione nei confronti di controparte, maturato nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale ed idoneo ad



elidere (eventualmente attraverso la c.d. compensazione impropria, come chiarito da Cass. Civ., Sez. II<sup>^</sup>, n. 20484/2011 e Sez. III<sup>^</sup>, n.15796/2009) le poste attive della ricorrente.

In tal ottica, posto che l'Amministrazione vanta nei confronti di Pellegrini - per le ragioni sin qui ampiamente illustrate - un credito pari ad € 1.357.541 (oltre IVA), o a tutto concedere pari ad € 1.087.005 (oltre IVA) per come quantificato dalla stessa controparte, è evidente come il saldo delle partite dare/avere decisamente volga a favore dell'ASST: il che esclude che parte ricorrente possa fondatamente rivendicare il pagamento delle proprie fatture per importi pari ad € 1.066.224,14 (oltre IVA).

Ma vi è di più.

L'accertamento delle poste attive e passive delle parti, oltre ad escludere la fondatezza della pretesa cui si resiste, evidenzia un credito residuo in favore dell'ASST sino a concorrenza del dovuto da Pellegrini a titolo di rimborsi dei costi per le utenze energetiche sostenuti dall'Azienda.

Ragion per cui si chiede, in via riconvenzionale, che Pellegrini venga condannata a corrispondere la residua somma di € (1.357.541 - 1.066.224,14 =) 291.316,86 oltre IVA, o la diversa somma che, previo espletamento di apposita CTU, dovesse emergere in corso di causa: somma che, in nessun caso, potrà essere inferiore ad € (1.087.005 - 1.066.224,14 =) 20.780,86, oltre IVA.

Sempre in via riconvenzionale, si chiede che il Tribunale accerti e dichiari l'obbligo di Pellegrini S.p.A. di rimborsare all'ASST le spese da quest'ultima sostenute con riferimento alle linee



telefoniche in uso esclusivo alla ricorrente, in misura da quantificarsi in separato e futuro giudizio.

#### 6) SULLA FIDEIUSSIONE

Del tutto estranea alla materia del contendere è la questione inerente l'escussione della garanzia fideiussoria, sulla quale controparte si dilunga (peraltro riportando i fatti in modo lacunoso, quando non francamente fuorviante) al solo, malcelato scopo, di confondere le acque e avvalorare la tesi della malafede dell'ASST.

Invero, l'escussione della fideiussione da parte dell'Azienda trovava giustificazione nell'inadempimento di Pellegrini all'obbligo, previsto dal contratto, di provvedere alle *manutenzioni ordinarie e straordinarie "relative alla cucina da realizzare, alle strutture, agli impianti (elettrico, illuminazione locali, gas, acqua, vapore), alle attrezzature e agli arredi dati in consegna e/o ceduti all'A.O."* nonché a quello di restituire a quest'ultima i locali e le attrezzature concesse in uso *"nello stato in cui erano il giorno della presa in consegna, salvo la normale usura"* (art. 32): nulla, evidentemente, che riguardi la questione delle *utenze energetiche*, di cui si controverte nel ricorso proposto da Pellegrini ex art. 702bis c.p.c..

Per completezza, si versa in atti la comparsa di costituzione dell'ASST nel giudizio ex art. 700 c.p.c. con il quale Pellegrini ha tentato di paralizzare l'escussione della fideiussione (doc. n. 12) nonché l'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso (doc. n. 10 cit.), condannando Pellegrini in solido con la Compagnia Assicuratrice garante al rimborso delle



spese di lite.

#### 7) ISTANZA DI MUTAMENTO DEL RITO

Ai fini dell'applicazione del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* segg. c.p.c., il presupposto dell'istruzione *sommaria* (art. 702 *ter*, 3° comma) deve essere valutato non con riferimento all'oggetto della domanda, e dunque distinguendo fra cause oggettivamente complesse e cause semplici, bensì con riferimento alle prove necessarie per la decisione in base alle difese delle parti. L'applicazione del procedimento in parola è ammessa per le controversie in cui l'istruttoria possa essere condotta in modo "deformalizzato" e con rapidità.

Ovviamente tale valutazione andrà svolta alle luce delle istanze istruttorie formulate da entrambe le parti: e se - secondo la prospettazione della Società ricorrente - la decisione della controversia addirittura non richiederebbe alcuna attività istruttoria, la più completa ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa dell'ASST e le domande istruttorie da quest'ultima formulate, evidenziano come il giudizio non rivesta connotazioni tali da consentirne la trattazione con il rito di cui all'art. 702 *bis* c.p.c..

E infatti, ai fini della quantificazione del credito vantato dall'ASST nei confronti di Pellegrini (imprescindibile onde vagliare la fondatezza, nell'*an* e nel *quantum*, della pretesa azionata dalla Società ricorrente nonché la fondatezza dell'eccezione e della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta), l'ASST formula nella presente memoria istanza di



escussione testi e ammissione di C.T.U..

Trattasi di attività istruttoria dalla quale non può prescindersi e che richiederà fisiologicamente una pluralità di udienze (escussione dei testi, individuazione e nomina del CTU e dei CTP, formulazione del quesito e giuramento e via dicendo).

Difettano così, nella specie, entrambi i pilastri su cui è fondato il rito sommario: celerità dei tempi e snellezza delle forme.

Ciò impone, giusta la previsione di cui all'art. 702 *ter* 3° comma c.p.c., la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., con applicazione delle disposizione del Libro II.

**S \* S \* S \* S**

Le considerazioni qui sin qui svolte conducono ad escludere che possa trovare accoglimento la richiesta di emissione di ordinanza anticipatoria "per il pagamento di somme non contestate" ex art. 186*bis* c.p.c. ovvero di ingiunzione ex art. 186*ter* c.p.c., difettando i presupposti cui il codice di procedura subordina la pronuncia dei provvedimenti in parola.

Per tutto quanto sopra,

**SI CONCLUDE**

perché voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo mutamento del rito e previa in ogni caso reiezione delle istanze di emissione dei provvedimenti ex artt. 186*bis* e 186*ter* c.p.c.:

IN VIA PRINCIPALE

- accertare e dichiarare l'inadempimento di Pellegrini S.p.A. all'obbligo di farsi carico dei costi riferiti ai consumi di energia elettrica, gas e vapore per



l'esecuzione del servizio di ristorazione;

- accertare e dichiarare l'inadempimento di Pellegrini S.p.A. all'obbligo di predisporre idonei contatori per il gas e per il vapore;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la ricorrente è tenuta a rimborsare all'ASST di Melegnano e della Martesana, eventualmente anche a titolo risarcitorio, i costi per i consumi di energia elettrica, gas e vapore;
- accertare e dichiarare che i predetti costi ammontano ad € 1.357.541, ovvero in subordine ad € 1.087.005 o al diverso importo che emergerà in corso di causa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a Pellegrini S.p.A. da parte dell'ASST di Melegnano e della Martesana, con conseguente reiezione delle domande svolte dalla ricorrente;

#### IN VIA RICONVENZIONALE

- condannare Pellegrini S.p.A. al pagamento della somma di € 291.316,86 oltre IVA, o la diversa somma che, previo espletamento di apposita CTU, dovesse emergere in corso di causa: somma che, in nessun caso, potrà essere inferiore ad € 20.780,86, oltre IVA.
- accertare e dichiarare l'obbligo di Pellegrini S.p.A. di rimborsare all'ASST di Melegnano e della Martesana le spese sostenute per le utenze telefoniche in uso esclusivo alla ricorrente e, per l'effetto, condannare quest'ultima al rimborso dei costi sostenuti dalla convenuta a tale titolo, da quantificarsi con separato giudizio.



IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai seguenti capitolo, da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che":

- 1) in data 19/10/2015 (come da doc. n. 13 che si mostra al teste), si tenne un incontro tra alcuni dirigenti dell'allora Azienda Ospedaliera (dott. Paolo Moneta, dott.sa Stefania Stigliano, dott.sa Roberta Brambilla, sig. Gabriele Pizzamiglio, e avv. Maria Concetta Morabito) e due dirigenti di Pellegrini S.p.A. (ing. Danilo Diotti e dott. Roberto Corda)
- 2) in occasione della riunione del 19/10/2015, i dirigenti dell'Azienda Ospedaliera e di Pellegrini S.p.A. proponevano le rispettive stime dei costi delle utenze energetiche
- 3) in occasione della riunione del 19/10/2015, i dirigenti di Pellegrini consegnavano *brevi manu* un prospetto (di cui al doc. n. 7 che si mostra al teste) contenente una propria stima dei costi delle utenze energetiche basata sulla quota di incidenza a pasto
- 4) poiché il foglio di cui al capitolo 3) era privo di data e firma, l'Azienda Ospedaliera, con nota del 22/10/2015 invitava Pellegrini - oltre che al pagamento del dovuto - a presentare formalmente i conteggi già prodotti in via informale
- 5) la fase transitoria dell'appalto affidato a Pellegrini S.p.A. si concludeva: per il P.O. di Vizzolo il 31/3/2006, per i P.O. di Cernusco e Melzo il 18/12/2006, per il P.O. di



Gorgonzola il 28/2/2007, per il P.O. di Vaprio  
l'1/7/2009

- 6) l'U.O. Tecnico Patrimoniale dell'Amministrazione, che allora gestiva le linee telefoniche aziendali, assegnò alla ditta appaltatrice sin dall'inizio del servizio, linee esclusive dedicate (telefoniche e fax) come segue:
- o presso il presidio di Vizzolo Predabissi, una linea di fax e n. 4 linee telefoniche
  - o presso il presidio di Cernusco sul Naviglio, una linea di fax e n. 3 linee telefoniche;
  - o presso il presidio di Melzo, una linea di fax e n. 3 linee telefoniche;
  - o presso il presidio di Gorgonzola, una linea di fax e una linea telefonica;
  - o presso il presidio di Cassano d'Adda, due linee telefoniche;
  - o presso il presidio di Caprio d'Adda, una linea di fax e due linee telefoniche
- 7) I costi per l'energia elettrica sono stati determinati dividendo l'importo emergente da fatture a campione (4 per ciascun anno, sempre riferite ai mesi di gennaio, aprile, luglio e dicembre: come da doc. n. 2bis che si mostra al teste) per i kw/h addebitati, ottenendo così il costo unitario per kw/h: tale costo, è stato moltiplicato per il totale dei kw/h annui stimati sulla base della lettura dei contatori in giornate a campione (distinguendo i giorni festivi dai giorni feriali)



- 8) La somma del kw/h annuali di mensa e cucina (per Vizzolo Predabissi: 186.108 + 74.568), pari a 260.676, riportata nella tabella riepilogativa (di cui al doc. n. 2 che si mostra al teste), è stata quindi moltiplicata per il costo unitario medio del kw/h, stimato sulla base delle fatture
- 9) L'operazione di cui ai capitoli 7) e 8) è stata effettuata per ciascun presidio aziendale
- 10) Gli oneri relativi al consumo di gas sono stati calcolati sulla base dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera, con riduzione dell'8% per il presidio di Vizzolo Predabissi
- 11) In particolare, poiché il sub-contatore di Vizzolo non contabilizzava i consumi "separati", dal consumo totale sopportato dall'Azienda dall'anno 2006, pari ad € 140.833,89, è stata operata una detrazione dell'8% con un risultato pari ad € 129.567 (poi ridotto ad € 129.000 nel prospetto riepilogativo di cui al doc. n. 2 che si mostra al teste)
- 12) I costi per Cernusco e Vaprio risultavano, invece, rispettivamente pari ad € 992 e ad € 19.037, come da prospetto riepilogativo di cui al doc. n. 2 che si mostra al teste
- 13) L'ASST ha stimato il costo relativo ai consumi di vapore, per il solo presidio di Vizzolo Predabissi, in una percentuale pari al 10% delle spese complessive per la produzione di acqua calda, riscaldamento e vapore di cui alle convenzioni CONSIP-SIE



14) Sulla base dell'operatività descritta ai capitoli da 7) a 13) è stato redatto il prospetto di cui al doc. n. 2 che si mostra al teste

Si indicano a testi: Paolo Moneta, Stefania Stigliano, Roberta Brambilla, Gabriele Pizzamiglio, Antonella Zanini, Giovanni Iamele.

Si chiede inoltre l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento dei consumi energetici (energia elettrica, gas e vapore) sostenuti nell'arco temporale di riferimento dall'Azienda Ospedaliera ed alla relativa valorizzazione economica.

Vinte spese ed onorari.

Si depositano:

- 1) capitolato speciale (stralcio);
- 2) prospetto stima costi utenze energetiche redatto da Azienda Ospedaliera;
- 2bis) prospetto costi medi kw/h;
- 2ter) attestazione SGE s.r.l. P.O. Cernusco;
- 2quater) attestazione SGE s.r.l. P.O. Melzo;
- 3A-L) fatture energia elettrica 2006-2009;
- 4 A-L) fatture gas Vizzolo Predabissi 2006-2015;
- 5 A-G) fatture gas Vaprio d'Adda 2006-2015;
- 6) attestato di conformità e contabilizzazione impianti termici anni 2008-2015;
- 7) prospetto conteggi elaborato da Pellegrini;
- 8) prospetto stima costi Azienda Ospedaliera aggiornato con le utenze telefoniche;



- 9) fattura n. 402/2015;
- 10) ordinanza Tribunale di Milano del 30-9-2016;
- 11) lettera d'invito ed allegato;
- 12) memoria difensiva ASST nel ricorso promosso da Pellegrini s.p.a. ex art. 700 c.p.c.;
- 13) mail in data 14-10-2015.

*Ad ogni effetto di legge si dichiara che il valore della domanda riconvenzionale è indeterminabile.*

**Avv. Vincenzo Avolio**

